



**COMUNE DI PRIGNANO  
SULLA SECCHIA**

VIA M. ALLEGRETTI 216 — 41048 PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO)

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI**

**ALLEGATO A)**

---

**Approvato con deliberazione del C.C. n. \_\_ DEL //2023**

---

# Sommario

|                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <a href="#"><u>Art.1. Oggetto</u></a>                                                                                      | 4  |
| <a href="#"><u>Art. 2. Presupposto per l'applicazione del tributo</u></a>                                                  | 4  |
| <a href="#"><u>Art. 3. Soggetti passivi</u></a>                                                                            | 4  |
| <a href="#"><u>Art. 4. Definizione di rifiuto</u></a>                                                                      | 5  |
| <a href="#"><u>Art. 5. Rifiuti simili agli urbani</u></a>                                                                  | 5  |
| <a href="#"><u>Art. 6 . Soggetto attivo</u></a>                                                                            | 5  |
| <a href="#"><u>Art.7. Definizioni</u></a>                                                                                  | 6  |
| <a href="#"><u>ART.8 . Esclusioni dal Tributo</u></a>                                                                      | 6  |
| <a href="#"><u>Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento</u></a>                                                     | 7  |
| <a href="#"><u>Art. 10. Superficie degli immobili</u></a>                                                                  | 7  |
| <a href="#"><u>TARIFFE</u></a>                                                                                             | 8  |
| <a href="#"><u>Art. 11. Costo di gestione</u></a>                                                                          | 8  |
| <a href="#"><u>Art. 12. Determinazione della tariffa</u></a>                                                               | 8  |
| <a href="#"><u>Art. 13. Articolazione della tariffa</u></a>                                                                | 9  |
| <a href="#"><u>A- Utenze domestiche</u></a>                                                                                | 9  |
| <a href="#"><u>B - Utenze non domestiche</u></a>                                                                           | 10 |
| <a href="#"><u>Art. 14. Scuole statali</u></a>                                                                             | 10 |
| <a href="#"><u>Art. 15. Tariffa giornaliera</u></a>                                                                        | 11 |
| <a href="#"><u>Art. 16. Manifestazioni eventi</u></a>                                                                      | 11 |
| <a href="#"><u>Art.17. Tributo provinciale</u></a>                                                                         | 11 |
| <a href="#"><u>RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI ESENZIONI</u></a>                                                     | 12 |
| <a href="#"><u>Art. 18. Agevolazioni</u></a>                                                                               | 12 |
| <a href="#"><u>Art.19. Riduzioni tariffa</u></a>                                                                           | 13 |
| <a href="#"><u>Art.20. Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</u></a>              | 14 |
| <a href="#"><u>Art.21. Agevolazioni alle utenze domestiche</u></a>                                                         | 15 |
| <a href="#"><u>Art. 22. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.</u></a>                                                        | 15 |
| <a href="#"><u>Art.23. Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso dell'occupazione o detenzione</u></a> | 15 |
| <a href="#"><u>Art. 24. Segnalazioni dell'utente inerenti l'applicazione della Tassa Rifiuti</u></a>                       | 17 |
| <a href="#"><u>Art. 25. Riscossione</u></a>                                                                                | 17 |
| <a href="#"><u>Art. 26. Funzionario responsabile</u></a>                                                                   | 18 |
| <a href="#"><u>Art. 27. Controlli</u></a>                                                                                  | 18 |
| <a href="#"><u>Art. 28. Accertamenti</u></a>                                                                               | 18 |
| <a href="#"><u>Art. 29. Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento esecutivo</u></a>                         | 19 |
| <a href="#"><u>Art. 30. Riscossione coattiva</u></a>                                                                       | 20 |
| <a href="#"><u>Art. 31. Contenzioso</u></a>                                                                                | 20 |
| <a href="#"><u>Art. 32. Rimborsi</u></a>                                                                                   | 20 |
| <a href="#"><u>Art. 33. Procedimento in caso di accordi di ristrutturazione del debito</u></a>                             | 21 |
| <a href="#"><u>Art. 34. Procedimento in caso di concordato preventivo</u></a>                                              | 21 |

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <a href="#"><u>Art. 35. Procedimento in caso di composizione della crisi da sovraindebitamento</u></a> | 21 |
| <a href="#"><u>Art. 36. Entrata in vigore del regolamento</u></a>                                      | 22 |

## Art.1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la tassa sui rifiuti TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1/1/2014, in attuazione della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.
2. La gestione dei rifiuti nel Comune di Prignano s/S è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.
3. Ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani della Delibera di ARERA n. 15/22, Atersir ha determinato, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna "gestione" (dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono), individuando il posizionamento della gestione nello **SCHEMA I** della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF e fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti.

## Art. 2. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e simili agli urbani. .
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini *funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo* dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini impiegati esclusivamente per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo.
4. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (*o dallo stesso derivanti*) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo, con esclusione delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.

## Art. 3. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. b) ter del Dlgs n. 152/2006 e simili agli urbani prodotti dagli esercenti le attività indicate nell'Allegato L - quinquies, aventi i codici ER indicati nell'Allegato L - quater del Dlgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Gestore del servizio, l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

#### Art. 4. Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (Codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. b) ter del Dlgs n. 152/2006 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;

#### Art. 5. Rifiuti simili agli urbani

1. Sono simili ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, quelli prodotti dagli esercenti le attività indicate nell'Allegato L-quinqies, aventi i codici ER indicati nell'Allegato L-quater del Dlgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 6 . Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal gestore del servizio nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Il Comune può affidare il servizio di gestione del Tributo ai sensi dell'art.1 comma 691 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità per l'esercizio 2014) al gestore del servizio rifiuti urbani e simili agli urbani (SGRU) con apposita deliberazione del Consiglio Comunale e demandando le condizioni dell'affidamento ad apposita convenzione da stipularsi con il Gestore.

#### Art.7. Definizioni

1. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
2. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

3. utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
4. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

#### ART.8 . Esclusioni dal Tributo

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Non sono pertanto soggette alla tariffa:
  - a) Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie, e dal cui utilizzo consegue la produzione di rifiuti speciali; la detassazione spetta anche alla porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali. Resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati, ivi comprese le aree scoperte operative, delle superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere e delle parti dell'insediamento industriale dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
  - b) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
  - c) Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
  - d) Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui ai commi precedenti, devono presentare al Gestore del servizio la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.
2. Inoltre non sono soggette alla tariffa:
  - a) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
  - b) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.
  - c) I locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggette a tariffazione, i locali, vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali: spogliatoi, servizi, uffici, biglietteria, punto di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili.
  - d) I locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza. Sono soggetti invece a tariffazione i locali di pertinenza degli stessi (canonica, centro ricreativo, ecc.);
  - e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

- f) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - g) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione.
  - h) Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
3. Sono inoltre esclusi dalla tariffa:
- a) balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;
  - b) solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
  - c) locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggi per portieri;
  - d) aree scoperte, quali parcheggi privati, giardini, orti, aree cortilizie, viali, accessori di locali ad uso domestico, ovvero prevalentemente domestico, o comunque costituente pertinenza degli stessi immobili (art. 817 del Codice Civile), ad eccezione delle aree scoperte operative;
  - e) fabbricati danneggiati non agibili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea certificazione, fermo restando che tale beneficio è limitato al periodo oggetto della ristrutturazione e/o inagibilità;
  - f) locali la cui altezza non supera metri lineari 1,50.
5. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
6. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

#### Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e simili agli urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

#### Art. 10. Superficie degli immobili

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altre unità immobiliari, sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
3. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta). Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta).
4. Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse, comprese quelle che

costituiscono accessorio o pertinenza dei locali (anche se da questi separati) al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo, ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.

5. Non non si computano le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile, quali centrali termiche, locali destinati ad impianti tecnologici, celle frigorifere, silos o simili, nonché le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni servizio carburanti, ciò sia che si verifichi per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, se riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente desumibili dalla denuncia/comunicazione originaria, o di variazione, o da idonea documentazione.
6. Le superfici dei locali di cui alla categoria 22: ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e pub per i quali la parte di superficie eccedente quella convenzionale di mq. 100 è computata nella misura del 50%.
7. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale, il Gestore del servizio, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

## TARIFFE

### Art. 11. Costo di gestione

1. Le tariffe sono determinate secondo il metodo Arera MTR (deliberazione 24 giugno 2020, n.238/2020/R/RIF) e successive modifiche ed integrazioni, avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate, nonché delle agevolazioni previste all'art.15 del presente regolamento. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla vigente normativa.

### Art. 12. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

### Art. 13. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere, relativi ammortamenti, spese del personale, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità

del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 nr.158 I coefficienti di produttività delle utenze domestiche e non domestiche:

#### A - Utenze domestiche

1. per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze. La tariffa per utenze domestiche è determinata:
  - a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 del DPR 27.4.1999 n.158 in modo da privilegiare nuclei più numerosi;
  - b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 dell'allegato 1 del DPR 27/4/1999, n.158.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Le variazioni relative al numero dei componenti residenti vengono comunicate periodicamente dall'ufficio Anagrafe del Comune, ai fini della corretta determinazione del tributo e gli eventuali conguagli tariffari sono eseguiti d'ufficio entro il termine del saldo.
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Per le utenze domestiche occupate o tenute a disposizione da non residenti si assume il numero di 4 componenti.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso abitativo da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza, domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, la tassa è dovuta solo per la parte fissa.
8. Sono considerati occupanti anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

#### B - Utenze non domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base di quanto disposto dal DPR 27/04/1999, n. 158. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
  - a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3. Allegato 1, del DPR 27 aprile 1999, nr.158;
  - b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale

produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del DPR 27 aprile 1999, nr.158.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività dove le superfici, che servono per l'esercizio della stessa, presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) sarà differenziata in base alla specifica categoria.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi precedenti, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
8. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili agli urbani avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal DPR 27 aprile 1999 nr.158 ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente (ATERSIR), dei costi amministrativi, dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quota di tributo dovute e non versate.

#### Art. 14. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Leggi 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi che devono essere coperti con il tributo comunale sui rifiuti.

#### Art. 15. Tariffa giornaliera

1. Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico occupate temporaneamente, si applica la tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta, rapportata al periodo di occupazione o conduzione dell'atto autorizzatorio a quello di effettiva occupazione o conduzione.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento allegata in appendice è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. La tariffa giornaliera è commisurata, per ciascun mq di superficie occupata e per giorno di occupazione, nella misura di 1/365 della tariffa annuale maggiorata del 50%, per la copertura dei maggiori costi del servizio.
5. È facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.
6. È dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi superiori alla durata di 182 giorni dell'anno solare di riferimento, anche se ricorrenti.
7. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico, l'Ente Gestore, può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa, una tariffa forfetaria media per uso di banchi commerciali, da applicarsi sulla area occupata, provvedendo ad un addebito unico. Il corrispettivo è dovuto dal soggetto organizzatore.
8. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuare contestualmente all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone, in quanto istituito dal Comune. Le somme riscosse a titolo di tariffa sono riversate all'Ente Gestore, entro la fine del bimestre successivo, al netto di un aggio del 10% sul riscosso, a titolo di corrispettivo del servizio prestato.
9. In caso di uso di fatto, il tributo che non risulti versato all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperato unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
10. Rimane di competenza dell'Ente Gestore l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni a cui si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
11. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore a Euro 12 (dodici).

#### Art. 16. Manifestazioni eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in occasione di eventi sportivi o altre manifestazioni socio culturali, considerata la particolarità di determinazione della tariffa (perché la quantità dei rifiuti prodotti è variabile in ragione del numero dei partecipanti), lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato in base a specifico contratto tra il promotore della/e manifestazione/i e l'Ente Gestore del servizio. La tariffa corrispondente è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

#### Art. 17. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come modificato dall'art. 38 bis del D.L. n. 124/2019 convertito in Legge n.157/2019.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il versamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

## RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI

### Art. 18. Agevolazioni

1. Per le utenze DOMESTICHE sono concesse le seguenti agevolazioni da applicarsi sulla tariffa:
  - a) E' concesso uno sconto da applicarsi sulla tariffa sia per la quota fissa che per la quota variabile, pari ad un massimo del 15% a favore delle UTENZE DOMESTICHE che dichiarano, mediante comunicazione, di provvedere al compostaggio domestico. L'Ente gestore verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
  - b) Potranno essere definiti ulteriori sconti, da applicarsi sulla parte variabile della tariffa, legati al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata che di anno in anno verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
  - c) Sarà altresì possibile definire per l'utenza domestica una premialità graduale, mediante l'attivazione di specifiche rilevazioni dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso le Isole Ecologiche Comunali.
2. Per le utenze NON DOMESTICHE sono concesse le seguenti agevolazioni da applicarsi sulla tariffa:
  - a) A favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica possibile di recupero e per i quali l'Ente Gestore abbia attivato nuove forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento presso gli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, è accordata una riduzione della tariffa pari al 10% della quota variabile a condizione che il Titolare dell'attività dimostri di avere dato luogo a tutti quegli interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima, per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva.
  - b) Nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati diversi dall'Ente gestore del pubblico servizio per almeno il 50% della produzione determinata mediante il coefficiente di produttività specifico (KD), è accordata una riduzione del 30% sulla quota variabile della tariffa.
  - c) Le riduzioni del tributo si applicano a consuntivo e sono subordinate alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti, attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente. Deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
    01. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
    02. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

03. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
  04. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
  05. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  06. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
- d) Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

#### Art. 19. Riduzione tariffe

1. E' previsto il pagamento della sola quota fissa della tariffa:
  - a) per le unità immobiliari delle utenze domestiche e non domestiche, che risultino chiuse, inutilizzate e prive di arredo di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra.
2. E' prevista la riduzione del 60% della tariffa sia per la quota fissa che per la quota variabile per le utenze a distanza superiore di metri 600 dal punto più vicino di raccolta. Tale distanza si calcola dall'accesso dell'immobile sulla viabilità pubblica al punto più vicino di raccolta.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti, per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg., la quota variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente determinata sulla base giornaliera con un incremento del 50% del listino corrispondente.
5. Per le utenze non stabilmente attive previste all'articolo 7 comma 3 del D.P.R. 158/99, ovvero utenze che nel corso dell'anno solare occupano i locali o le aree soggette a tariffa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza od autorizzazione, si applica una riduzione del 30% sulla parte fissa ed una riduzione del 30% sulla parte variabile.
6. Alle utenze che superano i 183 giorni di occupazione anche non continuativi, viene applicata la tariffa per intero.
7. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o simili agli urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la superficie complessiva oggetto della tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
  - a) Autocarrozzerie: 60%;
  - b) Lavanderie a secco: 60%;
  - c) Autofficine, elettrauto, gommista: 50%;
  - d) Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche: 50%;
  - e) Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciature e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili): 60%;
  - f) Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici/odontotecnici: 10%;
  - g) Prosciuttifici, salumifici e caseifici: 60%.

8. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
9. Sono computate al 50% le superfici esterne operative adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti, di cui al precedente art. 7) comma 2);

#### Art.20. Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del D.LGS. 03/04/2006 n. 152 le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza del predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi del gestore del servizio pubblico e di ricorrere al mercato deve essere comunicata al Gestore del Servizio entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, D.L. 22 marzo 2021 n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali:
  - b) denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
  - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - d) i dati identificativi dell'utenza:
  - e) codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
  - f) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
  - g) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  - h) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
4. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.
5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 gg dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata (o dall'anno successivo).
6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al recupero in modo autonomo al di fuori

del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al gestore del servizio.

#### Art. 21. Agevolazioni per le utenze domestiche

1. Il Comune, come previsto dal comma 660 della L.147/2013, e nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs.446/97, può introdurre ulteriori agevolazioni Tari in ambito socio-assistenziale, prevedendo di accordare ai soggetti che versano in condizioni di disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati dagli stessi con esclusione di quelli sub locati.
2. L'agevolazione può essere riconosciuta, a richiesta dei diretti interessati, a favore delle persone, sole o riunite in nucleo familiare, assistiti in modo permanente dal Comune, ovvero rispondenti a requisiti reddituali-patrimoniali minimi fissati annualmente dal Comune.
3. Il sussidio non comporta aggravio per le singole categorie di utenza, ma sarà finanziato direttamente dal Comune
4. L'ammontare globale delle agevolazioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune. In caso di superamento di detto limite, esse sono proporzionalmente ridotte.
5. L'entità delle agevolazioni, i criteri di accesso e le modalità operative di erogazione degli interventi di cui al presente articolo saranno disposti e disciplinati, anche annualmente, con apposita Deliberazione di Giunta Comunale. La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con deliberazione che determina la tariffa.

#### Art. 22. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

#### Art. 23. Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso dell'occupazione o detenzione

1. La dichiarazione di iscrizione originaria, variazione o cessazione del possesso o della detenzione dei locali di cui all'art.2 comma 1 del presente Regolamento, utilizzando la modulistica reperibile presso gli sportelli degli uffici preposti e/o sul sito internet istituzionale dell'Ente, deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni da quando :
  - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree;
  - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
  - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
2. La dichiarazione deve contenere:
  - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
  - b) il Codice Fiscale;
  - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
  - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
  - e) eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
  - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
  - g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
  - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
  - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;

- j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie
  - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
  - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
  - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
  - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
  - o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
  - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
  - q) ogni altra informazione prevista dall'Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA), così come recepita nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente.
3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento. La dichiarazione presentata oltre i termini ha efficacia dalla data di variazione.
  4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
  5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.
  6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al Gestore del servizio entro 30 giorni.
  7. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, a seguito di dichiarazione del Contribuente, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, la dichiarazione sarà fatta d'ufficio.
  8. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
  9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
  10. Il Gestore del servizio rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.
  11. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.
  12. L'Ente provvederà a riscontrare le dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle tempistiche e con le modalità previste dall'Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA), così come recepite nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente.

#### Art. 24. Segnalazioni dell'utente inerenti l'applicazione della Tassa Rifiuti

1. Il contribuente può inviare segnalazioni scritte in materia di applicazione della Tassa Rifiuti, utilizzando la modulistica reperibile presso gli sportelli degli uffici preposti e/o sul sito internet istituzionale dell'Ente, così suddivisa in base alle differenti casistiche :
  - a) Reclamo
  - b) Richiesta di informazioni
  - c) Richiesta di rettifica degli importi addebitati.
2. Le segnalazioni scritte devono contenere :
  - a) i dati identificativi dell'utente : dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale/Partita Iva;

- b) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale) del rappresentante legale nel caso che il contribuente sia un soggetto giuridico diverso da persona fisica ovvero si tratti di persona fisica incapace di agire;
  - c) recapiti: telefono, posta elettronica, PEC;
  - d) ogni altra informazione prevista dall'Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA), così come recepita nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente.
3. La segnalazione, sottoscritta dall'interessato, è presentata direttamente agli uffici comunali oppure è spedita per posta tramite lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, oppure inviata in via telematica tramite posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione della Tari, la segnalazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente all'applicazione della tassa.
4. L'Ente provvederà a riscontrare le segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle tempistiche e con le modalità previste dall'Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA), così come recepite nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente;

#### Art. 25. Riscossione

1. Il versamento del Tributo avviene direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n.
2. Il Gestore del servizio provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
4. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
5. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 12 del presente Regolamento
7. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 29;

#### Art. 26. Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## Art. 27. Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile/gestore del servizio , può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua, tramite l'ufficio tributario dell'ente, tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
  - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
  - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
  - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

## Art.28. Accertamenti

1. Il funzionario responsabile /gestore del servizio procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un atto contenente:
  - a) sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica.
  - b) avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, degli interessi legali e delle spese di notifica.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
4. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
  - a) del contribuente;
  - b) dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
  - c) dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
  - d) della tariffa applicata e relativa deliberazione.

5. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
  - a) l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  - b) il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
  - c) l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
  - d) l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
6. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicando i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
7. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.  
Non si dà luogo a provvedimenti di rimborso o compensazioni, per importi inferiori o pari a €12,00.

#### Art. 29. Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento esecutivo

1. Il comune, su specifica richiesta del contribuente, può concedere, nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivo e la rateizzazione del debito come riportato nel seguente prospetto:

| Fascia di importo da rateizzare | Numero rate |
|---------------------------------|-------------|
| Fino a € 100,00                 | Nessuna     |
| Da € 100,01 a € 3.000,00        | Fino a 12   |
| Da € 3.000,01 a € 6.000,00      | Fino a 24   |
| Da € 6.000,01 a € 150.000,01    | Fino a 36   |
| Oltre € 150.000,01              | Fino a 48   |

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale vigenti alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di presentazione del ricorso e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n 445/2000, nella quale il richiedente dichiara lo stato di difficoltà finanziaria.
4. Il soggetto passivo, già sottoscrittore di un primo piano di rateizzazione non ancora esaurito e destinatario di un successivo avviso di accertamento esecutivo, può presentare nuova richiesta di rateizzazione per l'intero importo dovuto all'amministrazione nelle modalità del comma 3 al fine di sottoscrivere un nuovo piano di rateizzazione la cui durata massima sia pari a 72 rate ciascuna delle quali di importo non inferiore a quello stabilito dal piano di rateizzazione già sottoscritto. Il presente comma non è applicabile per un ulteriore avviso di accertamento inviato al contribuente;
5. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è automaticamente riscuotibile con la procedura della riscossione coattiva in unica soluzione.

Per gli avvisi di accertamento emessi entro il 31/12/2019, i termini previsti dall'art.1 comma 163, della legge n.296 del 2006 decorrono dall'ultima rata non pagata del piano di rateizzazione e non da quando l'accertamento è divenuto esecutivo. Il soggetto deputato alla riscossione coattiva deve notificare il titolo esecutivo al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui non è stato effettuato l'importo del piano di rateizzazione.

  - c) l'importo non può più essere rateizzato nelle modalità previste dal presente articolo;
6. La procedura di riscossione coattiva non viene eseguita nel caso in cui il contribuente effettui il ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva;

## Art. 30. Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva potrà essere svolta:
  - a) direttamente dal comune;
  - b) attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio;
  - c) mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al RD: n.639/1910. Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. nr.16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di Euro 30,00, con riferimento al periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## Art. 31. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

## Art. 32. Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

## Art. 33. Procedimento in caso di accordi di ristrutturazione del debito

1. Il presente articolo disciplina il procedimento a seguito di istanza presentata da un imprenditore in stato di crisi aziendale al fine del successivo deposito della documentazione al Tribunale nell'ambito di una procedura di accordo di ristrutturazione del debito, facendo salvo in ogni caso il principio generale di indisponibilità e irrinunciabilità del credito tributario.
2. Nell'ambito di azioni di sostegno al processo di prevenzione dell'insolvenza aziendale, l'amministrazione comunale, previa deliberazione di Giunta che analizzi la specifica istanza presentata, può concedere la rateizzazione del pagamento dell'intero debito tributario accertato, a seguito di specifica istanza fino ad un massimo di 72 rate anche in sostituzione di piani di rateizzazioni già in essere.
3. La fattispecie prevista al comma 2 si applica sia nel caso in cui con l'istanza si richieda all'amministrazione comunale di rientrare con i propri crediti nell'accordo di ristrutturazione del debito, sia nel caso in cui rimanga esclusa da tale accordo.
4. L'imprenditore è tenuto a richiedere formalmente l'applicazione del presente articolo allegando tutta la documentazione illustrativa dello stato di pre-insolvenza accompagnata dalla relazione redatta dal professionista designato ai sensi dell'art.182-bis del R.D. 267/1942.
5. Per gli atti di accertamento notificati entro il 31/12/2019, i termini previsti dall'art.1 comma 163, della legge n. 296 del 2006 decorrono dalla scadenza dell'ultima rata del piano di rateizzazione non pagata e non dalla data di esecutività dell'accertamento. Il soggetto deputato alla riscossione

coattiva deve notificare il titolo esecutivo al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui non è stato effettuato l'importo del piano di rateizzazione.

#### Art. 34. Procedimento in caso di concordato preventivo

1. Il presente articolo disciplina il procedimento a seguito di istanza presentata da un imprenditore in stato di crisi aziendale al fine del successivo deposito della documentazione al Tribunale nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, facendo salvo in ogni caso il principio generale di indisponibilità e irrinunciabilità del credito tributario.
2. Al fine di salvaguardare l'esigibilità del credito, laddove nella fase antecedente l'approvazione del concordato da parte dei creditori e l'omologazione del concordato stesso da parte Tribunale, fosse stabilita una riduzione del credito tributario vantato nei confronti del contribuente, l'amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta si esprime in merito alla opportunità o meno di aderirvi.
3. La delibera può essere corredata da apposita relazione del Responsabile del Tributo che a tale scopo è autorizzato ad avvalersi di professionisti esperti in materia di crisi aziendale.

#### Art. 35. Procedimento in caso di composizione della crisi da sovraindebitamento

1. Il presente articolo disciplina il procedimento a seguito di istanza presentata da persone fisiche e da imprese che non superano i requisiti dimensionali previsti per l'applicazione della Legge Fallimentare, e pertanto possono accedere alla procedura di "composizione della crisi da sovraindebitamento" prevista dalla Legge 3/2012, facendo salvo in ogni caso il principio generale di indisponibilità e irrinunciabilità del credito tributario.
2. Nell'ambito di azioni di sostegno al processo di prevenzione dell'insolvenza delle persone fisiche e delle imprese, e al fine di salvaguardare l'esigibilità del credito, l'amministrazione comunale, previa deliberazione di Giunta che analizzi la specifica istanza presentata, può valutare di accogliere una richiesta di riduzione del credito tributario vantato nei confronti del contribuente.
3. Nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 2, l'amministrazione comunale, previa deliberazione di Giunta che analizzi la specifica istanza presentata, può concedere la rateizzazione del pagamento dell'intero debito tributario accertato a seguito di specifica istanza fino ad un massimo di 72 rate anche in sostituzione di piani di rateizzazioni già in essere.
4. La delibera di Giunta può essere corredata da apposita relazione del Responsabile del Tributo che a tale scopo è autorizzato ad avvalersi di professionisti esperti in materia di crisi aziendale.
5. Il contribuente è tenuto a richiedere formalmente l'applicazione del presente articolo allegando tutta la documentazione illustrativa dello stato di pre-insolvenza accompagnata dalla relazione redatta dal professionista designato ai sensi dell'art.182-bis del R.D. 267/1942.
6. Per gli atti di accertamento notificati entro il 31/12/2019, i termini previsti dall'art.1 comma 163, della legge n. 296 del 2006 decorrono dalla scadenza dell'ultima rata del piano di rateizzazione non pagata e non dalla data di esecutività dell'accertamento. Il soggetto deputato alla riscossione coattiva deve notificare il titolo esecutivo al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui non è stato effettuato l'importo del piano di rateizzazione; Per gli avvisi di accertamento emessi dal 01/01/2020, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3 dell'art.16.

#### Art 36. Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento, relativo alla TARI entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art.3, comma 1 della legge 212/2000 dal 1 gennaio 2023.